

## SOLUZIONE CASA

### Contratto di Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile verso Terzi

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa  
comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere  
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



**NOTA INFORMATIVA****CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "SOLUZIONE CASA"**

Documento aggiornato a Giugno 2017

**La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società ([www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)).

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 134,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 268,1%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La polizza, prevede la rateazione unica anticipata ed è **senza tacito rinnovo** e la sua durata coincide con la durata del finanziamento al quale è connesso.

Pertanto, alla scadenza fissata contrattualmente il contratto cessa automaticamente.. Pertanto, come previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione "Durata dell'Assicurazione – Estinzione anticipata – Portabilità del Mutuo-Diritto di Recesso", la garanzia cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

***In caso di estinzione anticipata del finanziamento la garanzia assicurativa, salvo diverse indicazioni scritte da formalizzare a cura del Contraente e da manifestarsi preventivamente alla cessazione del finanziamento, termina la sua efficacia alle ore 24 del giorno in cui il finanziamento a cui la polizza s'intende collegata è stato estinto. E' fatto obbligo alla Banca di fornire in tempi rapidi l'indicazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento alla Società in modo tale da metterla nella condizione di provvedere tempestivamente al rimborso della parte di premio pagato e non goduto nei confronti del Contraente.***

**3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni****Sezione Incendio**

L'assicurazione indennizza i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e quant'altro previsto all'Art. 1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del codice civile.



Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- f) onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono;
- g) urto di veicoli stradali, purché né in uso né appartenenti al Contraente o all'Assicurato;
- h) spargimento di acqua conseguenti a occlusione di tubazioni o condutture nonché rotture accidentali;
- i) fumi, gas e vapori;
- j) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso;
- k) bufere, grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani;
- l) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi;
- m) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro;
- n) spese relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria per la ricerca del guasto o della rottura;
- o) riparazione dei guasti causati agli enti assicurati, per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro.

Ulteriori garanzie sempre operanti:

- Fenomeno elettrico per quanto di pertinenza del fabbricato;
- Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato.

Ulteriori dettagli delle garanzie prestate sono descritti agli Artt. 1.1, 1.2 e 1.3 delle Condizioni di assicurazione.

#### **Avvertenza**

*Il contratto prevede la presenza di limitazioni disciplinate agli Artt. 1.3 "Garanzia di Responsabilità Civile", 2.1 "Esclusioni" e 2.2 "Condizioni di operatività della garanzia" delle Condizioni di assicurazione, che elencano i rischi esclusi, le persone non considerate terzi e le caratteristiche del fabbricato perché sia assicurabile.*

#### **Avvertenza**

*Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.*

#### ***Esempio di applicazione della franchigia:***

- a) **Somma assicurata: Euro 5.000,00**
- b) **Franchigia prevista dal contratto: Euro 250,00**
- c) **Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00**
- d) **Danno indennizzabile: Euro 2.750,00**

$$c-b=d$$

**Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: Euro 3.000,00 – Euro 250,00 = Euro 2.750,00**

*Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.*

#### ***Esempio di applicazione del limite di indennizzo:***

- a) **Limite di indennizzo: Euro 2.000,00**
- b) **Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00**
- c) **Danno indennizzabile: Euro 2.000,00**

**Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:**

**Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo**

**Danno indennizzato: Euro 2.000,00**

**Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.**

#### ***Esempio di massimale:***

**Massimale: Euro 500.000,00**

**Danno: Euro 600.000,00**

**Danno risarcibile: Euro 500.000,00**



#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

##### **Avvertenza**

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dall'Assicurato alla Società.

In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1898 del codice civile.

In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell'art. 1897 del codice civile.

#### **6. Premio**

Il premio di polizza è unico anticipato.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; assegni bancari e circolari; bonifici bancari; addebito in c/c.

Il premio può essere anche finanziato ed il Suo importo può essere aggiunto all'importo di mutuo o del finanziamento

Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 37,8%, di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 30,0% dei premi imponibili annui.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a Euro 766,67, i costi a carico del Contraente ammontano a Euro 289,80, di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a Euro 230,00.

##### **Avvertenza**

- in caso di estinzione anticipata, estinzione parziale o di trasferimento del mutuo, ovvero in caso in cui l'Assicurato abbia esercitato il diritto di Recesso nei termini previsti all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione "Durata dell'Assicurazione – Estinzione anticipata – Portabilità del Mutuo- Estinzione Parziale Diritto di Recesso" (entro 60 giorni dalla stipula della polizza) la Società restituisce la quota parte di premio pagato e non goduto nel caso in cui la polizza **non** fosse stata oggetto di finanziamento del premio, all'Aderente;
- nel caso in cui la polizza fosse stata oggetto di finanziamento del premio, direttamente alla Banca Finanziatrice, salvo che l'Aderente richieda di ricevere lo stesso in suo favore. In tal modo l'Aderente avrà la possibilità di ottenere dalla Banca la riduzione della rata di finanziamento, restando salva la facoltà per lo stesso di raggiungere diversi accordi con la Banca (optando per la riduzione della durata del finanziamento piuttosto che dell'importo della rata). In caso di Portabilità del mutuo e su esplicita richiesta del Debitore/Assicurato, la Società fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 7– Durata dell'Assicurazione – Estinzione anticipata – Portabilità del Mutuo – Estinzione parziale-Diritto di Recesso, delle Condizioni di Assicurazione.

##### **Avvertenza**

*In caso di estinzione anticipata del finanziamento la garanzia assicurativa, salvo diverse indicazioni scritte da formalizzare a cura dell'Aderente e da manifestarsi preventivamente alla cessazione del finanziamento, termina la sua efficacia alle ore 24 del giorno in cui il finanziamento a cui la polizza s'intende collegata è stato estinto. E' fatto obbligo alla Banca di fornire in tempi rapidi l'indicazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento alla Società in modo tale da metterla nella condizione di provvedere tempestivamente al rimborso della parte di premio pagato e non goduto nei confronti dell'Aderente.*

#### **7. Rivalse**

##### **Avvertenza**

*Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l'assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.*

#### **8. Diritto di recesso**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione- **Art. 5 Recesso in caso di sinistro.**





**Avvertenza**

*Ai sensi di legge l'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all'Assicurato qualora quest'ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto.*

**13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

**HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali**  
**Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (RM)**  
**Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: [reclami@pec.hdia.it](mailto:reclami@pec.hdia.it)**

Qualora l'Intermediario non rivesta la qualifica di agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'Intermediario stesso.

In caso l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (di sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell'agente), potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it).

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net>.

**14. Arbitrato: arbitrato irrituale**

Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri garanzie Incendio è previsto l'arbitrato irrituale. Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 4.3 "Procedura per la valutazione del danno".

**Avvertenza**

*A prescindere da quanto previsto è comunque facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.*

**15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata**

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it).

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

\* \* \*

***HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.***

HDI Assicurazioni S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
Massimo Pabis Ticci





**GLOSSARIO**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Appartamento**

Come "Fabbricato"; se facente parte di un condominio è compresa anche la quota ad esso relativa delle Parti di fabbricato costituenti la proprietà comune.

**Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione**

Contratto di assicurazione.

**Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.)**

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato così come previsto dall'art. 1907 del codice civile.

**Banca**

Banca appartenente al Gruppo Veneto Banca, presso una cui filiale o agenzia il Contraente intrattiene un rapporto.

**Contenuto dell'abitazione**

L'arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, elettrodomestici, computers, apparecchiature radio, audiovisive e sonore in genere, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, sculture, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro e titoli di credito, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione della famiglia dell'Assicurato, nonché oggetti personali dei collaboratori familiari e degli ospiti dell'Assicurato. È inoltre compreso l'arredamento e l'attrezzatura dell'eventuale studio professionale o ufficio intercomunicante con i locali di abitazione. I titoli di credito e i documenti devono comunque considerarsi esclusi dalla presente definizione.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Dimora abituale**

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

**Disabitazione**

Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

**Documenti**

Documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato**

I locali di proprietà o in locazione all'Assicurato e costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione (ved. Appartamento), esclusa l'area, compresi opere di fondazione o interrato, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi elettrici, telefonici e videocitofoni, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, nonché centrale termica, cantina o box oppure garage ad uso privato, anche se sito fuori dal fabbricato ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso.

**Fabbricato fatiscente o collabente**

Fabbricato o porzione di esso che, a causa dell'accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito e più propriamente, non abitabile o agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale in cui è censito o censibile. Un immobile o parte di esso che, in sostanza, si trova allo stato di rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali.

**Fissi ed infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.



**Franchigia**

Importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo**

Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Intermediario**

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Massimali di Responsabilità Civile**

I massimali di garanzia che fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro e per anno assicurativo.

**Onda sonora**

Onda d'urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

**Parti**

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

**Polizza**

Documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

Somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

**Raccolte e collezioni**

Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

**Responsabilità Civile**

Responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

**Rischio**

Probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scheda di polizza**

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'Assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dei beni assicurati e altri dettagli della polizza.

La Scheda di polizza forma parte della polizza.

**Scoperto**

Percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio/Implosione**

Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società**

L'impresa assicuratrice.

**Territorio italiano**

Quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

**Valore a nuovo - Fabbricato**

La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area.

**Valore di stima**

Il valore del Fabbricato assicurato così come accertato dall'Istituto di Credito (valore di perizia) al momento dell'erogazione del mutuo.





- **SOLUZIONE CASA**
- **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Giugno 2017



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE \_\_\_\_\_ pag. 3



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 Oggetto dell'assicurazione****Art. 1.1 Rischi Assicurati**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- f) onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono;
- g) urto di veicoli stradali, purché né in uso né appartenenti al Contraente o all'Assicurato;
- h) spargimenti di acqua conseguenti a occlusione di tubazioni o condutture nonché rotture accidentali di: pluviali o grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati nel fabbricato assicurato.

La Società non risponde dei danni:

1. dovuti ad umidità e stillicidio;
  2. derivanti da gelo;
  3. derivanti da occlusione di grondaie e pluviali;
- i) fumi, gas e vapori, mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
  - j) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale dagli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
  - k) bufere, grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non).

La Società risponde altresì dei danni di bagnamento agli enti o cose assicurate arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risponde dei danni causati da frane o cedimenti del terreno, gelo, neve, alluvioni, inondazioni, mareggiate, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, ancorché verificatisi a seguito di bufere, grandine, tempeste, trombe d'aria o uragani.

Sono esclusi i danni subiti da: recinti, cancelli, camini, ciminiera, insegne, antenne, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;

- l) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società indennizza inoltre:

- m) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;**
- n) le spese relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria per la ricerca del guasto o della rottura, nonché le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, collocati nei muri e nei pavimenti nei quali il guasto o la rottura si sono verificati **fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per sinistro;**
- o) la riparazione dei guasti causati agli enti assicurati, per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro.

Le garanzie della presente polizza sono operanti anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dei familiari componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e/o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, nonché il dolo di queste ultime esclusi i familiari componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia.

**Art. 1.2 Fenomeno elettrico per quanto di pertinenza del fabbricato**

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;



- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante l'operazione di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o fornitore.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a **Euro 10.000,00**.

### **Art. 1.3 Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà di fabbricati - Massimale unico per sinistro: Euro 500.000,00**

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile verso Terzi derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti sulla presente polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. Pertanto la Società tiene indenne, sino alla concorrenza del massimale suindicato, l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50.

**La garanzia non comprende i danni:**

- *derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;*
- *prodotti da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;*
- *derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali o da rigurgito di fogne;*
- *derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;*
- *derivanti da furto;*
- *alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;*
- *derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
- *verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- *derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;*
- *derivanti da terrorismo o sabotaggio.*

**Non sono considerati terzi:**

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro componente il suo nucleo familiare risultante dal certificato di Stato di famiglia;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).*

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune. **Qualora esistano altre polizze R.C. a copertura dei rischi di cui alla presente garanzia stipulate dal Contraente o dall'Assicurato, la presente assicurazione viene prestata a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le altre polizze e per i massimali indicati nella presente garanzia.**

**Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 500.000,00, con il sotto-limite di Euro 80.000,00 per i danni da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture.**

## **Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione**


### **Art. 2.1 Esclusioni**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- a) *causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- b) *causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;*
- c) *causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato o dai familiari facenti parte del suo Stato di famiglia;*
- d) *causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;*
- e) *causati da fenomeno elettrico a lampade, valvole, resistenze, fusibili e antenne;*
- f) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

**Sono altresì esclusi i danni:**

- g) *verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale o in occasione di serrate;*
- h) *derivanti da interruzioni di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti in corso di fabbricazione o deposito per effetto della sospensione dell'erogazione di energia o da qualsiasi altro fatto consequenziale o indiretto;*



- i) di scritta ed imbrattamento di muri;
- l) derivanti da terrorismo o sabotaggio.

**Art. 2.2 Condizioni di operatività della garanzia**

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato (intera costruzione e appartamento) assicurato:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito per almeno ½ della superficie complessiva dei piani a civile abitazione, uffici e studi professionali.
- c) che il Fabbricato assicurato o parte di esso non sia fatiscente o collabente.

**Art. 2.3 Fabbricati in corso di costruzione**

Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione la garanzia si intende prestata unicamente per le garanzie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'Art. 1.1 "Rischi assicurati", escluso ogni altro rischio.

A condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc. (dieci metri cubi);
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito fumare.

**Art. 3 Somma assicurata e premio****Art. 3.1 Somma assicurata**

La somma assicurata indicata in polizza è pari al **valore di stima (valore di perizia) dell'immobile**.

Fermo quanto disposto dalle Condizioni di assicurazione qualora il Contraente usufruisca di altre polizze di assicurazione che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Resta inteso che in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato senza applicazione della regola proporzionale.

**Art. 3.2 Beni soggetti a privilegio, pegno o ipoteca**

Relativamente alla Garanzia incendio e rischi accessori, quando il fabbricato oggetto della copertura è contemporaneamente oggetto di privilegio, pegno o ipoteca a favore della Banca, in caso di sinistro, si applica quanto previsto dall'art. 2742 del codice civile che cita:

*Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (codice della navigazione 553, 1026).*

*L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.*

*Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.*

*Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.*

**Art. 3.3 Determinazione e pagamento dei premi - Decorrenza della polizza**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Art. 3.4 Limite massimo di indennizzo**

Per ciascun fabbricato assicurato, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, con il limite del valore a nuovo del fabbricato se inferiore alla somma assicurata.

**Art. 3.5 Franchigie**

In caso di sinistro che coinvolga le seguenti garanzie, verranno applicate le rispettive franchigie:

- Acqua condotta (Art. 1.1 lett. h) Euro 250,00
- Ricerca del guasto (Art. 1.1 lett. n) Euro 250,00



- <i>Eventi atmosferici</i>	(Art. 1.1 lett. k)	Euro 250,00
- <i>Eventi sociopolitici</i>	(Art. 1.1 lett. l)	Euro 250,00
- <i>Fenomeno elettrico</i>	(Art. 1.2)	Euro 250,00

#### **Art. 4 Condizioni riguardanti la liquidazione del sinistro**

##### **Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro**

*In caso di sinistro l'Assicurato deve:*

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del codice civile;*
- darne avviso all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga ed ai sensi dell'art.1913 del codice civile.*

*L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del codice civile.*

*L'Assicurato deve altresì:*

- fare, in tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia alla Società;*
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alle qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

##### **Art. 4.2 Esagerazione dolosa del danno**

*L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.*

##### **Art. 4.3 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo fra di loro o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

##### **Art. 4.4 Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

##### **Art. 4.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo questi criteri: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di





vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto precedente alla spesa necessaria per costruire a nuovo le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

#### **Art. 4.6 Altre assicurazioni**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, ***l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*** Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 4.7 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma della liquidazione, sempre che non sia stata fatta opposizione. ***Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti alla lettera c) di cui all'Art. 2.1 "Esclusioni".***

#### **Art. 4.8 Valore a nuovo**

L'Assicurazione Incendio è prestata a Valore a nuovo.

In caso di sinistro, si stima il "supplemento" che aggiunto all'ammontare del danno determinato con i criteri di cui all'Art. 4.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno" dà l'ammontare dell'indennizzo calcolato in base al Valore a nuovo.

Tale "supplemento", verrà riconosciuto integralmente e verrà determinato :

- a) per il fabbricato - la spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. ***In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro, tenendo conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante;***

***La garanzia Valore a nuovo non si applica a fabbricati e/o a cose fuori uso o in condizioni di inservibilità.***

#### **Art. 5 Recesso in caso di sinistro**

***Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.***

#### **Art. 6 Denuncia dei sinistri**

***I sinistri devono essere denunciati per iscritto direttamente alla Direzione della Società - entro il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento. Deve essere fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai soli sinistri incendio, e devono essere conservate le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno (vedere Art. 4.1).***

#### **Art. 7 Durata dell'assicurazione – Estinzione anticipata – Portabilità del Mutuo – Estinzione Parziale- Diritto di Recesso**

L'assicurazione nei confronti di ciascun singolo Assicurato cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, salvo i casi di estinzione anticipata, di trasferimento del mutuo ovvero nel caso in cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso. ***La garanzia assicurativa, salvo diverse indicazioni scritte da formalizzare a cura dell'Assicurato e da manifestarsi preventivamente alla cessazione del finanziamento, termina la sua efficacia alle ore 24 del giorno in cui il finanziamento a cui la polizza s'intende collegata è stato estinto.***

E' data inoltre facoltà all'Aderente di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R o altro idoneo documento recante data certificata.

In caso di anticipata estinzione, estinzione parziale, di portabilità del mutuo ovvero nel caso in cui fosse stato esercitato il Diritto di Recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso e, nel caso di estinzione parziale, provvede alla conseguente riduzione del capitale assicurato.

***Nel caso in cui il premio per il pagamento della polizza fosse stato finanziato, il rimborso, viene effettuato salvo che l'Aderente richieda di ricevere lo stesso direttamente in suo favore, nei confronti della Banca Finanziatrice. In tal modo l'Aderente avrà la possibilità di ottenere da quest'ultima la riduzione della rata di finanziamento, restando salva la facoltà per lo stesso di raggiungere diversi accordi con la Banca Finanziatrice, optando per la riduzione della durata del finanziamento piuttosto che dell'importo della rata.***



In alternativa, al rimborso del premio e su esplicita richiesta dell'Aderente, da manifestarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro idoneo documento recante data certificata, la Società fornirà la copertura assicurativa, alle medesime condizioni originariamente pattuite, fino alla scadenza contrattuale.

In caso di Portabilità del mutuo e su esplicita richiesta del Debitore/Assicurato, la Società fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

